

Publicato il 01/12/2023

**N. 10430/2023REG.PROV.COLL.**

**N. 05375/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5375 del 2023, proposto da Marco Ambrosini, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II, n. 33;

***contro***

Comune di Campione d'Italia, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni, Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, n. 44;

***per la riforma***

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 01431/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campione d'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 il Cons. Antonino Masaracchia e uditi per le parti gli avvocati Manzi e Salomoni;

*Ritenuto che:*

- l'ing. Marco Ambrosini ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento n. 1921, del 23 marzo 2023, con il quale il Comune di Campione d'Italia (CO) ha rigettato parzialmente la sua istanza di accesso a determinati documenti amministrativi, avanzata in data 6 marzo 2023;
- l'appellante aveva chiesto accesso, in particolare, alla delibera e ai verbali della seduta del Consiglio comunale del 1° marzo 2023, avente ad oggetto (come si legge nell'istanza) *“la posizione di un componente del consiglio d'amministrazione della Casinò di Campione S.p.A. – Società Benefit”*, della quale il Comune è socio unico, evidenziando che, all'esito di detta seduta consiliare, l'assemblea dei soci della Casinò di Campione s.p.a. lo ha formalmente revocato dalla carica di amministratore unico; egli, inoltre, aveva chiesto accesso ai documenti riguardanti le modalità di scelta del nuovo amministratore delegato;
- l'amministrazione ha negato l'accesso con riguardo al verbale della seduta consiliare, postulandone la “segretezza” e affermando che esso risulta *“ai soli atti del Segretario Generale nel proprio brogliaccio del Consiglio Comunale”*, con l'ulteriore precisazione che gli “appunti” e il “brogliaccio” *“sono attività preparatorie alla successiva redazione dell'atto amministrativo”* e non sono, pertanto, ostensibili non costituendo atti amministrativi né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale; al contempo, tuttavia, l'amministrazione ha consentito l'accesso sia alla deliberazione consiliare n. 5

del 2023, adottata all'esito della seduta menzionata, sia alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 2017, recante gli indirizzi per la nomina e la revoca dei rappresentati comunali presso aziende, enti ed istituzioni;

- con la sentenza appellata il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ing. Ambrosini, rilevandone la mancata notificazione alla società Casinò di Campione s.p.a., da individuarsi quale controinteressata in quanto destinataria, in via immediata e diretta, degli atti oggetto di accesso;

- con l'appello in esame, l'ing. Ambrosini ha chiesto l'annullamento e la riforma della sentenza del TAR, in quanto affetta da *error in iudicando* sia in rito, perché il primo Giudice avrebbe dovuto, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Casinò di Campione s.p.a., sia nel merito, perché quest'ultima non rivestirebbe la posizione di controinteressata;

- l'appellante, pertanto, ha domandato la rimessione della causa in primo grado, ai sensi dell'art. 105 cod. proc. amm., ovvero direttamente l'accoglimento del ricorso in primo grado, del quale ha riproposto i motivi;

- nel presente giudizio di appello si è costituito il Comune di Campione d'Italia, in persona del Sindaco *pro tempore*, chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo preliminarmente, in rito, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata sua notificazione al sig. Silvestri, nominato nuovo amministratore delegato della società Casinò di Campione s.p.a.;

- l'appellante ha brevemente replicato con memoria depositata il 3 novembre 2023;

- alla camera di consiglio del 16 novembre 2023 il presente giudizio di appello è stato trattenuto in decisione;

*Considerato che:*

- la presente causa deve essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 116, comma 4, cod. proc. amm.;

- i principi di economia processuale e di speditezza del rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 116 cod. proc. amm., impongono di prescindere dalle questioni in rito (concernenti, nella specie, la mancata notifica del ricorso di primo grado nei confronti della società Casinò di Campione s.p.a. e del nuovo amministratore delegato), e dunque di evitare anche la regressione della causa in primo grado, qualora, come qui accade, sussistano manifeste ragioni atte a consentire il rigetto, nel merito, del gravame;

- l'atto di parziale diniego di accesso resiste, infatti, alle censure sollevate in primo grado e riproposte nel presente giudizio di appello, posto che, per quanto riguarda la richiesta di accesso al verbale della seduta, l'amministrazione – a prescindere dalla natura “*segreta*” dello svolgimento della seduta, che per quanto segue non ha costituito l'effettiva ragione di diniego – ha chiaramente affermato l'inesistenza, in fatto, di simile compiuto documento, essendo al momento esistente solo il “*brogliaccio*” agli atti del Segretario generale, il quale non equivale di certo al verbale vero e proprio della seduta (che costituiva l'effettivo oggetto della richiesta dell'appellante) e non è, comunque, ostensibile, come da pacifica giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione (cfr., ad esempio, della Sezione, la sentenza n. 1663 del 2014, nella quale si è affermato che le “*minute*” non possono essere considerate documenti, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, in quanto “*rappresentano semplici appunti finalizzati alla redazione di documenti veri e propri*”, tanto più se essi integrano “*scritti informali [...] privi di firma o di sigla, ancorché presenti nel fascicolo di ufficio*”);

- quanto poi agli ulteriori documenti per i quali l'appellante reitera le censure di primo grado, ossia quelli aventi ad oggetto le modalità di scelta del nuovo amministratore delegato della società Casinò di Campione s.p.a., non corrisponde al vero quanto sostenuto dall'appellante, ossia che l'atto di parziale diniego avrebbe ignorato tale richiesta, posto che, invece, nella nota che è stata impugnata in primo grado, si legge che la nomina del nuovo amministratore “è stata disposta dall'Assemblea della Società Casinò di Campione nella seduta del 2 marzo 2023”, con ciò lasciando facilmente intendere che l'amministrazione non aveva, nella propria disponibilità, gli atti relativi al procedimento di nomina, rimesso esclusivamente all'assemblea dei soci;
- del resto, di ciò si trova conferma nelle disposizioni dello statuto della società (in atti), il cui art. 13 riserva all'assemblea dei soci la nomina degli amministratori, restando quindi inconferente il richiamo, compiuto dall'appellante nella sua replica depositata il 3 novembre 2023, alle norme del d.lgs. n. 267 del 2000 (in specie, all'art. 50, comma 8) che rimettono all'ente locale la nomina (non degli amministratori, ma) dei rappresentanti dell'ente stesso presso enti, aziende e istituzioni;
- le spese del presente grado possono essere compensate, in considerazione del complessivo andamento del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando,

Respinge l'appello.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023  
con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonino Masaracchia

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

**IL SEGRETARIO**